

APPENDICE DI DEROGA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

D. LGS n. 184/2023 - NUOVA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE RCA

Dal 23 dicembre 2023, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 184/2023, che recepisce La Direttiva Auto (UE) 2021/2118 -Motor Insurance Directive (MID), viene inserito nel Codice delle Assicurazioni Private l'art. 122-bis (Deroghe) che prevede una nuova disciplina per la sospensione della polizza RCA (comprese le eventuali garanzie accessorie presenti in polizza).

La nuova disciplina, descritta nella presente appendice di deroga, va quindi a sostituire da tale data le attuali condizioni di assicurazione, operando pertanto in deroga all'articolo sulla "Sospensione" delle Condizioni di Assicurazione che vengono allineate ai requisiti previsti dalla nuova disposizione di legge.

- **Caratteristiche e durata** - la sospensione RCA potrà essere richiesta indicando la data di inizio e di fine sospensione.
E' possibile prorogare più volte la durata della sospensione inizialmente comunicata. In questo caso è necessario un preavviso di 10 giorni (5 per veicoli storici) rispetto alla scadenza del periodo di sospensione in corso.
La sospensione non può avere una durata complessiva superiore a 10 mesi (11 per veicoli storici) all'interno della stessa annualità assicurativa
- **modalità** – per la richiesta di sospensione e per la eventuale proroga occorre effettuare formale richiesta in Compagnia
- **gratuità** - la clausola "Sospensione" non prevede un premio aggiuntivo
- **polizza di riattivazione** - la scadenza annua viene prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione
- **premio della polizza di riattivazione** – il premio viene ricalcolato solo in caso di variazione anagrafica effettuato su polizza sospesa

La salutiamo cordialmente.